



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA
Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 4873 DEL 25 agosto 2008

Oggetto: **POR Sardegna 2000/2006 - Misura 4.10/D Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - Comparto ortofrutticolo - Annualità 2003. Ricorso gerarchico della Associazione Pataticola e Ortofrutticola Colline Quartesi Società Cooperativa (prot. n. 4805 del 24/12/2007) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 13/2006, le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali già esercitate dall'ERSAT Sardegna sono state trasferite all'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 4.10/D Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - Comparto ortofrutticolo Annualità 2003;

VISTO il ricorso proposto, entro i termini di legge, dalla Associazione Pataticola e Ortofrutticola Colline Quartesi Soc. Coop. avverso la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus n. 1721 del 26/07/2007, che ha revocato la concessione dei benefici in oggetto, di cui alla precedente determinazione n. 168 del 26/01/2004;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA

Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

PREMESSO CHE:

- Il contributo in oggetto è stato concesso alla ditta ricorrente con determinazione n. 168/2004 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus, notificata a mano all'interessato il 04/02/2004. L'art. 11 della suddetta determinazione prevede il termine massimo di dodici mesi dalla sua notifica per la realizzazione degli interventi finanziati, salvo concessione di proroga.

In data 04/01/2005 la ditta ha chiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori, che è stata concessa dal Servizio Territoriale con scadenza al 04/08/2005.

La ditta non ha tuttavia presentato richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione entro tale termine, né ha usufruito della possibilità di chiedere una ulteriore proroga, come previsto nel paragrafo "Proroghe" del bando.

- Con nota pervenuta alla ditta il 23/02/2007, il Servizio Territoriale ha richiesto la documentazione per l'accertamento d'ufficio della regolare esecuzione delle opere, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La ditta non ha dato alcun riscontro alla richiesta entro tale termine.
- In data 19/04/2007 è stato notificato alla ditta l'avvio del procedimento di revoca della concessione, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e/o scritti difensivi. La ditta ha chiesto la sospensione del procedimento di revoca e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori il 21/05/2007, cioè dopo la scadenza del termine indicato, senza allegare la necessaria documentazione e senza formulare congrue motivazioni.
- Per quanto sopra, con determinazione n. 1721 del 26/07/2007, il Direttore del Servizio Territoriale ha revocato la concessione e disposto il recupero dell'importo della anticipazione erogata, aumentato degli interessi, come previsto dal paragrafo "Revoche" del bando.

La ditta ha reiterato la richiesta di accertamento finale il 31/07/2007, cioè dopo l'adozione della citata determinazione di revoca, senza allegare la documentazione



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA
Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

prevista dal bando e già richiesta con le note sopra citate. Con nota del 19/11/2007, la determinazione di revoca è stata notificata alla ditta.

CONSIDERATO CHE:

1. la ditta non ha rispettato i termini di richiesta di accertamento finale previsti dal bando, né quelli perentori indicati nelle suddette note di sollecito;
2. ha inoltrato richiesta di accertamento finale dopo l'adozione della determinazione di revoca del contributo;
3. non ha esibito la documentazione necessaria, neanche dopo la richiesta tardiva di accertamento finale;
4. le motivazioni addotte dalla ditta nelle richieste di accertamento finale e nel ricorso non sono congrue;

ESAMINATE le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 4181 del 11/03/2008;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 8444 del 24/06/2008;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- **DI RIGETTARE** il ricorso gerarchico presentato dalla Associazione Pataticola e Ortofrutticola Colline Quartesi Soc. Coop. (prot. n.4805 del 24/12/2007);
- **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata;
- **DI FAR PUBBLICARE** la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA

Legge regionale 8 agosto 2006 n° 13 art. 21

Gianni Ibba